

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL

## "BARATTO AMMINISTRATIVO"

COMUNE DI MIRANO	
Allegato	A
C.C. n°	20
	del 03.02.2017

**Art. 1 – Principi generali**

1. L'Amministrazione Comunale, in un generale contesto di riduzione di risorse pubbliche e al fine di assicurare un livello adeguato di cura del territorio, istituisce il "baratto amministrativo", quale forma di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 2 - Interventi**

1. Gli interventi oggetto del "baratto amministrativo" possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una zona limitata del territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al precedente comma devono rientrare nella programmazione dell'Ente ed essere specificatamente finanziati.

**Art. 3 - Destinatari**

1. Possono partecipare al baratto amministrativo i cittadini singoli o associati, con priorità a comunità di cittadini costituite in forma associative stabili e giuridicamente riconosciute.
2. In considerazione del beneficio tributario connesso alla partecipazione al baratto amministrativo, sono esclusi i soggetti che si trovino in una situazione di contenzioso tributario con l'Amministrazione.
3. I Cittadini che intendono partecipare al baratto amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:
  - Essere residenti nel Comune di Mirano;
  - Età non inferiore ad anni 18;
  - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
4. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
  - Sede nel Comune di Mirano
  - Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente;
  - Essere iscritte nell'Albo delle associazioni del Comune di Mirano
5. I cittadini attivi impegnati nelle associazioni e nelle altre forme sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 3.
6. L'attività svolta nell'ambito del "baratto amministrativo" di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Mirano.
7. In considerazione dei possibili benefici connessi alla partecipazione al "baratto amministrativo" i soggetti di cui al comma 1 devono essere titolari di una autonoma posizione tributaria nei confronti dell'Ente.

**Art. 4 - Proposte di collaborazione**

1. La Giunta Comunale, in considerazione dell'interesse pubblico affidato alle amministrazioni locali, può proporre di propria iniziativa attività di collaborazione o progetti al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 2.

**Art. 5 - Progetti**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale per la partecipazione alla realizzazione delle proposte di collaborazione o alla realizzazione dei progetti approvati dall'ente, sarà definito da appositi avvisi pubblici, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, il cittadino singolo o associato potrà presentare all'Ente una propria proposta di collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2 e la proposta sarà esaminata dall'ufficio comunale competente in ragione dell'intervento proposto.
4. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
  - generalità complete del proponente (singolo o associato);
  - possesso dei requisiti richiesti;
  - progetto dell'attività da svolgere nell'ambito delle attività previsti dal presente Regolamento, riferito ad un preciso ambito territoriale;
  - disponibilità in termini di tempo;
  - eventuali mezzi e attrezzature da mettere a disposizione o impiegate;
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta ad una prima valutazione tecnica e finanziaria del Servizio comunale competente in relazione alle attività proposte.
6. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
7. In caso di accoglimento della proposta, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione di apposito atto, che rientra nelle attribuzioni gestionali del competente Dirigente/Responsabile di Servizio.
8. Il Servizio, qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per la realizzazione della proposta, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. In relazione allo stanziamento massimo assegnato annualmente al "baratto amministrativo" e come definito nell'art. 6, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di definire il numero massimo di soggetti da coinvolgere negli interventi ed attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine di priorità):
  - a. proposte presentate da gruppi di cittadini costituenti associazioni stabili;
  - b. reddito I.S.E.E. del richiedente più basso;
  - c. ordine di presentazione delle proposte al protocollo.

#### **Art. 6 - Benefici fiscali**

1. Ai soggetti singoli o associati a fronte delle attività svolte nell'ambito del presente regolamento possono essere riconosciute riduzioni fiscali o esenzioni dei tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'agevolazione è concessa per un periodo limitato e definito, in relazione alla durata del progetto e dell'importo massimo definito annualmente, con esclusione di eventuali debiti pregressi.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi e delle tariffe dei servizi, stabilisce l'importo finanziario annuo complessivo messo a disposizione a favore del "baratto amministrativo" e di cui al presente Regolamento, indicandone la relativa copertura finanziaria.
3. In considerazione della connessione tra tributo e attività sussidiaria svolta, le riduzioni/esenzioni potranno essere applicate limitatamente alla TASI e alla TARI.
4. L'agevolazione sarà proporzionata al valore finanziario attribuito al progetto e non potrà eccedere il debito tributario annuale; la valutazione del valore sarà effettuata dal Servizio cui è assegnato l'istruttoria del progetto, secondo criteri obiettivi riferibili all'attività da svolgere, alla durata della prestazione, al risultato da raggiungere, con previsione degli eventuali oneri riflessi (anche di tipo assicurativo e antinfortunistico).
5. La concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto a consuntivo dell'attività svolta come attestata dal Responsabile del Servizio competente.

## **Art. 7 - Disciplinare**

1. Il progetto è regolato da apposito disciplinare, sottoscritto dal Comune e dal soggetto che lo realizza.
2. Il contenuto dell'atto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il disciplinare, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del progetto;
  - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità in merito alle attività svolte, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) la stima del valore finanziario del progetto;
  - h) le agevolazioni, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - i) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
  - j) la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
4. Il disciplinare nel caso di interventi occasionali che non hanno un elevato grado di complessità potrà avere forma semplificata.

## **Art. 8 – Responsabilità e assicurazione**

1. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. I cittadini che aderiscono al "baratto amministrativo" saranno assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.
3. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione della prestazione.

## **Art. 9 - Dispositivi di protezione**

1. Il Comune, qualora ne ricorra la necessità, fornisce i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa infortunistica che risultino necessari per lo svolgimento delle attività.
2. I dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. I destinatari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, ed a rispettare le prescrizioni impartite.

## **Art. 10- Norme finali**

1. Ai fini della concreta applicazione ed operatività del presente Regolamento, è demandata alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti/Responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze ai sensi di Legge e dello Statuto, la definizione di ogni contenuto di dettaglio inerente termini e modalità organizzative.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2017.

**Art. 12 - Norme transitorie**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.